

Estratto del ricorso dell'avv. Besostri et al. contro la legge italiana per l'elezione del Parlamento Europeo.

1. Gli attori sono cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti alla Circoscrizione I Italia Nord Occidentale, nel quale hanno la residenza (docc. da 1. a.....), capoluogo Milano

2. Pertanto, gli attori in quanto elettori iscritti nelle liste elettorali hanno il diritto sostanziale di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58, e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 20, 22, 223 e 224 TFUE, artt 2, 6, 9, 10 e 14 TUE, Preambolo cpv 2°, artt. 10, 12, 20, 21 e 39 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 1 c. 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM e della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983 Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlement Européen.

3. E' accaduto, tuttavia, che la legge sulla elezione della Delegazione italiana al Parlamento Europeo n. 18/1979 è stata modificata con la Legge n. 10/2009, mediante l'introduzione di norme che, violando la Costituzione e i Trattati TFUE e TUE, gravemente limitano, comprimono e alterano l'efficacia e l'effettività del suddetto diritto di voto degli attori, costituzionalmente garantito dalle citate norme costituzionali e sovranazionali.

4. Di conseguenza, gli attori hanno interesse all'accertamento in giudizio della pienezza del proprio diritto di voto così come garantito dalle invocate norme costituzionali e sovranazionali, previa declaratoria d'incostituzionalità delle vigenti disposizioni di legge che lo limitano, lo comprimono e ne alterano l'efficacia e l'effettività e acquisizione delle pronunce della Corte di Giustizia della U.E. in seguito a rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE

5. Per queste ragioni, in base agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione e degli articoli 99, 100 e 101 del codice di procedura civile, gli attori con il presente atto adiscono codesto Tribunale Civile di Milano per la tutela giurisdizionale del proprio diritto di voto che ritengono essere gravemente lesi per i seguenti

elementi di diritto

6. Con la domanda di merito si chiede l'accertamento del diritto degli attori di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, lamentandone la lesione a causa della dedotta illegittimità costituzionale e della contrarietà alla normativa europea comunitaria della legge L. 24 gennaio 1979, n. 18 (1) - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia così come modificata Legge 20 febbraio 2009, n. 10 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

Le censure d'incostituzionalità traggono principalmente origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge n. 10/2009, nella disciplina previgente sulla elezione del Parlamento Europeo, contenuta nei testi originari, nonché di modifiche legislative nazionali e comunitarie entrate in vigore successivamente all'adozione della l. 18/1979, come la Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche " e il Trattato di Lisbona. Le modificazioni evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della normativa attuale con le norme costituzionali e comunitarie in materia, avuto riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte a modifica o a integrazione delle precedenti.

7. In concreto, gli articoli 12, comm 4, 5 e 9; 20, c 1, n.1), 21, c. 1 n.1) bis e 2) e 22 L. 18/1979 e s.m.i

costituiscono violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie richiamate nel par. 2 del presente atto sia per quanto dispongono, sia per l'applicazione/interpretazione fatta in occasione delle elezioni europee del 2009, come sarà argomentato in proseguo.

8. Il timore che la legge elettorale italiana per il Parlamento Europeo minacci l'uguaglianza e le libertà del diritto di voto dei cittadini italiani e provochi una distorsione nella rappresentanza dei cittadini italiani come cittadini dell'Unione non è puramente teorica, ma empiricamente verificabile proprio in forza delle elezioni europee del 2009. Infatti dal Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per l'Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 giugno 2009 è possibile desumere i seguenti risultati:

Liste Voti

IL POPOLO DELLA LIBERTA' con la collegata VALLEE D'AOSTE 10.803.183

PARTITO DEMOCRATICO con la collegata SVP 8.094.254

LEGANORD 3.126.181

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI con la

collegata AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE 2.472.049

UNIONE DI CENTRO 1.990.784

[TOTALE PARZIALE VOTI LISTE SOPRASOGGLIA] [26.486.451]

RINFOND. COM. – SIN. EUROPEA – PdCI 1.032.379

SINISTRA E LIBERTA' 953.907

LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO 740.970

LA DESTRA – MPA – PENSIONATI – ALL. DI CENTRO 681.064

FIAMMA TRICOLORE 245.611

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 165.521

FORZA NUOVA 146.922

LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE 70.939

[TOTALE PARZIALE LISTE SOTTO SOGLIA] [4.037.313]

Totale 30.519.501

Dunque è di tutta evidenza che più di 4 milioni di elettori non hanno avuto rappresentanza e cioè il 13,22% dei voti validi espressi: di gran lunga il terzo partito italiano dopo PdL e PD e prima della Lega Nord, con quasi un milione di voti in più.

Ai sensi dell'art.2 della L.18/79 i seggi sono stati attribuiti alle Circoscrizioni in base alla popolazione residente [si badi bene non iscritti alle liste elettorali] come risultante dall'ultimo censimento e pertanto il D.P.R.18.04.2009 aveva assegnato 19 seggi al Nord Ovest, 13 seggi al Nord Est, 14 all'Italia Centrale, 18 all'Italia Meridionale e 8 alle Isole, mentre l'assegnazione finale ha visto 21 parlamentari al N.O.(+2), 15 al N.E. (+2), 15 seggi all'Italia Centrale (+1), 15 seggi all'Italia Meridionale (-3) e 6 seggi alle Isole (-2) e tutto ciò per effetto della minore partecipazione elettorale e del comportamento elettorale (voto per liste sotto-soglia nazionale) degli elettori delle Circoscrizioni europee IV e V.

Con l'assegnazione di seggi al di fuori della Circoscrizione a causa del comportamento elettorale dei votanti nella circoscrizione si viola il principio del voto personale e diretto (art. 48 Cost) in quanto, come è successo per la Lega Nord nella Circoscrizione II Italia Centrale a favore di persona neppure candidata nella circoscrizione elettorale il cui comportamento ha provocato la sua elezione. Sul punto esiste un puntuale precedente della Corte Costituzionale Federale Tedesca, Sentenza/

Urteil des Zweiten Senats vom 3. Juli 2008 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07 che afferma che vi è violazione dei principi del voto uguale e diretto se un candidato è favorito o sfavorito dal comportamento elettorale in circoscrizione diversa da quella di candidatura. In materia di diritto elettorale per il Parlamento nazionale la Corte Costituzionale tedesca ha una ricca giurisprudenza in quanto si ricorre ad essa contro le decisioni del Bundestag, mentre le decisioni delle nostre Camere ex artt. 66 sono definitive e in un ricorso elettorale è impossibile porre una questione di costituzionalità di norme elettorali ed ottenere un rinvio alla Corte in via incidentale, stante la consolidata giurisprudenza della carenza assoluta di giurisdizione dell'A.G.O. o dell'A.G.A. come ha potuto personalmente sperimentare uno dei co-difensori. (TAR Lazio Sez.II bis n. 1855/2008 e CdS, sez.IV, n.1053/2008). Soltanto un candidato, l'on Giuseppe Gargani aveva reagito alla trasfuga dei seggi provocando la Sentenza CdS Sez. V, n. 02886/2011 del 13/05/2011 resa nel ricorso R.G. 00642, con la quale interpretando il combinato disposto degli artt. 2 e 51 della L. 18/79/2011 ha disapplicato l'art. 21 della legge applicando in suo luogo l'art. 83, comma 1, n. 8, del decreto. D.P.R. 367/1957 e s.m.i. affinché i seggi restassero nella Circoscrizione cui sono stati assegnati in rapporto alla popolazione residente invece di trasfugare in altra Circoscrizione, come detto in relazione alla partecipazione e al comportamento elettorale degli elettori residenti penalizzando il Sud (15 eletti, in luogo dei 18 seggi assegnati dal D.P.R. 18.4.2009) e le Isole (6 eletti, in luogo degli 8 seggi assegnati dal D.P.R. cit.). La Lega si è trovata con 2 europarlamentari in più nel Nord-Ovest e nel Centro, perché al Sud e nelle Isole non l'hanno votata ma hanno votato per Sinistra e Libertà (soprattutto nella circoscrizione IV) e per la lista LA DESTRA – MPA – PENSIONATI – ALL. DI CENTRO (prevalentemente nella circoscrizione V). Il giudicato sul ricorso dell'on.le Gargani ha avuto effetto limitato, perché il Consiglio di Stato, Sez. V non ha accolto, con la sentenza 4786/2011 del 16/08/2011, la stessa censura formulata in via generale nel ricorso R.G. 809/2011, così come ultima istanza giurisdizionale nazionale in violazione dell'art. 267 c.3 TFUE non ha sottoposto alla Corte di Giustizia della UE le questioni pregiudiziali. L'introduzione della soglia di accesso anche per l'elezione del Parlamento europeo comporta la violazione del voto eguale e diretto e non importa che la soglia di accesso sia prevista anche per le elezioni nazionali, in quanto un sacrificio della rappresentanza può essere giustificato in una forma di governo parlamentare per evitare un'eccessiva frammentazione partitica in nome della governabilità e della stabilità, poiché il Governo deve avere la fiducia delle Camere (art. 94 Cost), mentre non è compito del Parlamento europeo dare una fiducia politica ad Governo Europeo, la Commissione Europea, costituito sulla base di un'alleanza politica. L'argomentazione avanzata a suo tempo di evitare una frammentazione della delegazione italiana per dare maggior peso all'Italia, ignora che nel Parlamento europeo i parlamentari sono suddivisi per gruppi politici e non nazionali, che per il Parlamento europeo sono elettori tutti i cittadini comunitari residenti (elettorato attivo) ed eleggibili i cittadini di qualsivoglia paese membro dell'U.E.(elettorato passivo). Come si rileva da qualsivoglia sito informativo istituzionale dell'UE: *“Eletti direttamente a suffragio universale ogni 5 anni, i membri del Parlamento europeo rappresentano i cittadini dell'UE. Il Parlamento, insieme al Consiglio dell'Unione europea, è una delle principali istituzioni legislative dell'UE. Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: discutere e approvare le normative europee insieme al Consiglio, controllare le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, per accertarsi che agiscano democraticamente, discutere e adottare il bilancio dell'UE insieme al Consiglio”* (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_it.htm) come del resto prevedono gli artt.10 c.2 e 14 c.2, primo periodo TUE per quanto riguarda la rappresentanza dei cittadini dell'UE e dagli artt. 22 c.2 TFUE e 39 c.1 Carta Diritti Fondamentali per il diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari nel paese di residenza: è quindi escluso che i parlamentari eletti in Italia rappresentino lo Stato italiano o i suoi interessi! Del resto lo stesso titolo della legge 18/1979 parla di membri spettanti all'Italia e non rappresentanti l'Italia e in effetti i parlamentari europei sono assegnati agli Stati membri in base e un criterio in rapporto alla popolazione e non ai cittadini dello Stato membro *“La rappresentanza dei cittadini[dell'UE] è garantita in modo degressivamente proporzionale.”*(art. 14 c.2 TUE): in altre parole gli stati membri sono circoscrizioni per l'elezione di un Parlamento rappresentativo dei cittadini dell'UE. La

decisione 2002/772/CE consente di suddividere il territorio nazionale in circoscrizioni, ma “*senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto*”(art.1 c. 1 n.3 di modifica dell'art.2 della decisione 76/787 CECA,CEE,EURATOM). Questo carattere proporzionale non riguarda soltanto il voto di lista, ma anche il rapporto tra seggi e popolazione che gli artt 21 e 22 l.18/1979 consentono con la traslazione di seggi da una circoscrizione ad altra e consentendo con i voti espressi nelle circoscrizioni che perdono seggi l'elezione di candidati in altre circoscrizioni in violazione del voto personale e diretto di cui agli artt. 48 e 56 Cost, quest'ultimo applicabile in forza del richiamo ex art. 51 l. 18/1979. al T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati DPR 361/1957, come ben argomentato dalla soprarichiamata sentenza Gargani. Tuttavia tale sentenza, pur avendo risolto temporaneamente il problema particolare dell'On. le Gargani, non risolve il problema in via generale e definitiva, in quanto il testo degli articoli censurati restano tuttavia in vigore e possono essere rimossi soltanto da una sentenza della Corte Costituzionale o in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia della UE in seguito a rinvio pregiudiziale dalla disapplicazione della norma per contrasto con la normativa comunitaria.

1. Per i motivi che saranno illustrati successivamente per i quali l'introduzione della soglia del 4% è incostituzionale e contraria ai trattati in quanto la sola base che lo consente è la decisione 2002/772/CE nella parte in cui introduce con l'art.1 c.1 n.3) l'art. 2 bis nella decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, che ammette la possibilità di introdurre soglie di accesso fino ad un massimo del 5% nazionale. Di fatto tale facoltà fino al giugno 2010 non era stata esercitata da ben 13 stati, tra i quali Regno Unito, Spagna, Romania, con un alto numero di Europarlamentari (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Formule_elettorali_03032011.pdf) e di quelli con popolazione paragonabile all'Italia come la Francia e la Germania non a livello nazionale, ma circoscrizionale, attenuando la distorsione della rappresentanza: in Italia, nel 2009, SeL nella circoscrizione IV (Italia Meridionale) e MPA e alleati nella V (Italia Insulare) avevano agevolmente superato la soglia di sbarramento. L'Ufficio Elettorale Nazionale ha proceduto all'assegnazione dei seggi spettanti all'Italia nel seguente modo: 29 al PdL, 21 al PD, 9 alla Lega Nord, 7 all'IdV, 5 all'UDC ed 1 alla SVP collegata ex art.12 L. n. 18/1979 al PD. Tale ripartizione è del tutto illegittima in quanto in contrasto con gli artt. 21 e 22 della L. 18/1979, così come modificati dalla L. 20 febbraio 2009, n. 10 perché ha ignorato l'ultimo periodo dell'art. 21 c. 1 n.2), che recita “*Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale*” Da quanto è possibile desumere dal verbale dell'Uffici Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione, dopo aver determinato la cifra elettorale nazionale, si sono assegnati i seggi alle liste che “*abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi*”, sulla base del quoziente nazionale determinato ai sensi dell'art. 21, c. 1 n.2, che è pari a 367.808 voti. Quindi il PdL ha ottenuto n. 29 Quozienti Nazionali Interi (d'ora in poi Q.N.I.), il PD+ SVP n. 22 Q.N.I., la Lega Nord 8 Q.N.I., l'IdV n. 6 Q.N.I., l'UDC n. 5 Q.N.I. Tutte queste liste, le uniche ammesse al riparto, hanno conseguito più di un quoziente nazionale. Il PdL, il PD e la UDC non hanno eletto, quindi, europarlamentari con i resti. La Lega Nord (resto di 179.454 voti) e la IdV (resto di 265.201 voti) hanno eletto con i resti un europarlamentare a testa. Almeno due seggi sono stati illegittimamente, quindi, assegnati “*alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti*”, ossia la Lista “Di Pietro Italia dei Valori”, che ha ottenuto un resto di 0,71 pari a voti assoluti 265.201 e la “Lega Nord”, con un resto di 0,46 pari a voti assoluti 179.454. Tale assegnazione si dimostra, però, del tutto erronea e contraria a quanto disposto dall'art. 21, comma 1, n. 2) della l. 20 febbraio 2009, n. 10, poiché dalla corretta applicazione della citata normativa, infatti, avrebbe dovuto conseguire l'assegnazione di un seggio ciascuno alle liste “Sinistra e Libertà” e “Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani”, poiché le loro rispettive cifre elettorali, pari a voti 953.907 (SeL) e 1.032. 379 (Comunisti-Sinistra Europea), sono, e di gran lunga, superiori ai due maggiori resti delle liste ammesse al riparto e dello stesso valore assoluto del quoziente

elettorale nazionale, pur non avendo superato la soglia di accesso e pertanto non sono state tenute in considerazione e, quindi, per tale ragione non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale. In seguito della divisione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, per i restanti seggi da attribuire debbono essere considerate non solo le liste con i maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all'attribuzione dei seggi e che quindi *"non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale"*. Tali liste non hanno raggiunto il 4% sul piano nazionale, ma la loro cifra elettorale è superiore ai resti delle liste, che hanno superato la soglia di accesso. Nessuna di queste liste, come dimostreremo matematicamente in proseguo, non può non conseguire un quoziente elettorale nazionale intero, anzi almeno due se non tre con il 4% dei voti validi. Il 4% è infatti calcolato secondo la formula: totale dei voti validi espressi: $100 \times 4 =$ soglia di accesso. Il quoziente nazionale è calcolato sul totale dei voti validi delle liste, che hanno superato il 4% (voti 26.482.188), diviso per il numero dei seggi (72) ed è pari a voti 367.808 è di solare e matematica evidenza che $4/100 > 1/72$ od anche che tanto più che il numeratore, sul quale si calcola il 4%, è costituito dal totale dei voti validi espressi, mentre il numeratore del quoziente nazionale è dato dal totale dei voti della sole liste che hanno superato il 4%, che è un insieme minore dell'insieme costituito dal totale delle cifre elettorali di tutte le liste presentate. La disposizione di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10 non sembra lasciare spazio a differenti interpretazioni, tenuto conto di ulteriori e concorrenti profili. In primo luogo, tale norma è contenuta nel medesimo recente provvedimento legislativo che ha indicato nel 4% la soglia che le liste debbono raggiungere per partecipare alla ripartizione dei seggi a coefficiente pieno, con la conseguenza che non può essere considerata in altro modo se non come una disposizione di *"salvaguardia"* per le liste che non abbiano ottenuto tale percentuale a livello nazionale. La deroga alla soglia di accesso non è estranea al nostro ordinamento (si pensi alle liste espressione delle minoranze linguistiche o alla lista coalizzata che non raggiunge la soglia del 2% ex art. 83, c. 1 n. 6 D.P.R. 361/1957). In tal caso assume rilievo la maggiore cifra elettorale nazionale, quando non si raggiunge la soglia di accesso. Il richiamo alle disposizioni del TU Elezione Camera dei Deputati operato dall'art. 51 l.187 1979 alla luce della sentenza Gargani, Cons. Stato, sez. V n.2886/2011, grazie alla quale l'on. Gargani siede tuttora nel Parlamento Europeo, è quindi più che pertinente. Da un concorrente angolo prospettico, detta disposizione non può essere diretta a consentire una ripartizione dei seggi restanti alle liste che abbiano raggiunto il 4%, dal momento che non è assolutamente realizzabile, né si è mai realizzata in qualsivoglia ordinamento che distribuisca i seggi, oltre che in base ai quozienti interi in forza dei maggiori resti, l'ipotesi secondo cui una lista ottenga un numero di voti sufficiente a superare detto sbarramento, ma non tale da consentirne la partecipazione alla ripartizione dei seggi a quoziente pieno: è matematicamente impossibile! In questa prospettiva, d'altra parte, appare evidente come alla citata disposizione non possa essere attribuito *"altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*, come prescritto dall'art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale. La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che *"a norma dell'art. 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme giuridiche si può procedere alla ricerca dell'effettiva mens legis, sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nei casi in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca"* (Cass. civ., 27 ottobre 1983, n. 6363). L'orientamento è stato più recentemente confermato dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che *"nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la*

volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore" (Cass. civ. Sez. I, 06 aprile 2001, n. 5128). Al di là dei ragionamenti appare decisiva come già detto in precedenza, la semplice formula matematica per cui $4/10$ è sempre maggiore di $1/72$, come anche $1/72$ è minore di $1/25$ [soltanto con 24 seggi invece di 72, ora 73, una lista che superi il 4% potrebbe non avere un quoziente intero. A differenti conclusioni non è possibile giungere neanche riconoscendo il più ampio rilievo alla relazione dei senatori relatori Ceccanti e Malan, i quali hanno evidenziato, che la norma di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, della l. 20 febbraio 2009, n. 10 si "*pone come norma di chiusura anche dopo l'introduzione dello sbarramento al 4 per cento. Infatti, non essendo il numero di seggi spettanti all'Italia inserito nella legge, che opera un rinvio alle fonti europee (attualmente il rinvio è al Trattato di Nizza), in via meramente astratta, a sbarramento invariato, potrebbe essere ipotizzabile una diminuzione del numero dei rappresentanti italiani al di sotto dei venticinque. In tal caso, in assenza dell'ultimo periodo, vi sarebbe il rischio di ritenere escluse dall'assegnazione dei resti anche liste che avrebbero superato lo sbarramento, ma che non avrebbero raggiunto il quoziente elettorale nazionale, che in quel caso sarebbe superiore al 4 per cento (se i seggi fossero, ad esempio, venti, il quoziente sarebbe del 5 per cento)*". Per gli attori non è facile capire se questa affermazione dei relatori in Senato, in occasione della definitiva approvazione della legge in seconda lettura (quindi del tutto sconosciuta alla Camera dei Deputati che l'aveva approvata il 3 febbraio 2009) sia frutto di malafede o di crassa ignoranza di principi elementari di matematica. L'attribuzione in base alle cifre elettorali delle liste sotto soglia non minaccerebbe l'assegnazione di seggi con i resti alle liste sopra soglia, perché chi ha superato la soglia ha sicuramente una cifra elettorale superiore a chi non l'ha superata. Se l'ignoranza matematica è scusabile in chi abbia una malintesa formazione puramente umanistica, non ha giustificazione, se non nella malafede, l'argomentazione che la norma ha un senso come norma di chiusura nel caso che i seggi spettanti all'Italia fossero meno di 25 in luogo dei 72 del Trattato di Nizza o i 73 del Trattato di Lisbona. Sebbene la norma non contenga né poteva contenere il riferimento al totale dei seggi, tali seggi erano ben noti al legislatore dal momento che il numero dei parlamentari assegnati all'Italia era contenuto in un Trattato Internazionale già ratificato prima della modifica della legge elettorale delle europee (Cfr. l'art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea allegato al Trattato di adesione dei predetti Stati all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, ratificato e reso esecutivo con legge 9 gennaio 2006, n. 16; richiamato anche dal DPR del 1 aprile 2009 di convocazione dei comizi elettorali). Per poter dare un senso alla loro interpretazione, i senatori Ceccanti e Malan sono costretti a far scendere al di sotto di 25 i parlamentari spettanti all'Italia. È un'ipotesi manifestamente assurda perché una tale riduzione per mantenere un minimo di proporzionalità tra gli allora 27 Stati dell'Unione Europea bisognerebbe far scendere a 1 o 2 Parlamentari, massimo 3, un buon numero di Stati, e cioè la maggioranza di essi. Una tale riduzione non raggiungerebbe mai l'unanimità necessaria per l'approvazione del relativo Trattato a prescindere a quel punto dai problemi per la sua ratifica, oltre che mettere in discussione la natura e la funzione del Parlamento europeo come rappresentante dei 500 milioni di cittadini comunitari. Il parlamento italiano approvando la modifica alla legge elettorale europea non poteva neppure ignorare di aver approvato con la L. 2 agosto 2008 n. 130, cioè pochi mesi prima, la ratifica del Trattato di Lisbona, che ha portato i seggi dell'Italia a 73, quindi i seggi spettanti all'Italia sono aumentati e non diminuiti. Appare in tutta evidenza, infatti, che tale lettura del dato normativo è intervenuta in un momento successivo alla stesura del provvedimento legislativo, col solo scopo di limitarne la portata nota agli stessi relatori, che avevano sostenuto la necessità di introdurre una soglia di accesso per evitare che rientrassero in gioco le forze politiche escluse dal Parlamento Nazionale nel 2008. Per avvalorare le tesi dei senatori Ceccanti e Malan bisognerebbe ritenere che il numero dei seggi non sia nella disponibilità del legislatore nazionale. Il

numero dei parlamentari, invece, è fissato in un trattato internazionale la cui ratifica è autorizzata con legge dalle Camere (art. 80 Cost.) ed in plenaria, poiché è inammissibile affidarla alle Commissioni in sede deliberante o redigente (art. 35 Regolamento Senato).

L'interpretazione data dagli attori è l'unica costituzionalmente compatibile e non in contraddizione con il carattere proporzionale dell'elezione del Parlamento europeo come enunciate dalle più volte richiamate decisioni del Consiglio Europeo del 1976 e del 2002 (artt. 2 e 7) e che rispettano gli artt. 3 e 51 Cost. in quanto a causa del mancato coordinamento della l. 10/2009 con l'art. 16 della l. 10/11/1993 vengono escluse da rimborso delle spese elettorali le formazioni che non hanno superato la soglia del 4% con una difformità rispetto alle disposizioni per l'elezione della Camera dei Deputati ove soglia per l'elezione e soglia per il rimborso elettorale non coincidono, come non coincidono in nessun paese che prevede una soglia di accesso e un rimborso delle spese delle campagne elettorali (in Germania rispettivamente 5% e 0,5% dopo una sentenza della Corte Costituzionale Federale che dichiarava costituzionalmente illegittime norme discriminatorie tra liste concorrenti alle elezioni. La sentenza della BverfG del 2004 (2 BvE 1/02 del 26.10.2004) ha annullato disposizioni della legge elettorale perché rende difficile il sorgere di piccoli partiti e la loro affermazione nella competizione politica). Con perdita del pluralismo politico e quindi una limitazione della concorrenza fra partiti, Il Drei-Länder-Quorum svantaggia contro il principio di eguaglianza i partiti il cui programma si limiti, in consonanza con l'art. 2 c. 1, 1° periodo della legge sui Partiti politici, ad un singolo Land, nei confronti dei competitori che agiscano sull'intero territorio. La regolamentazione italiana presenta il pericolo di una discriminazione. In effetti i costi di propaganda sono sopportati sia dalle liste che hanno successo, che da quelle che non hanno successo, per questo per la Camera dei Deputati è fissata una percentuale del 1% molto inferiore alla soglia di accesso del 4%: la disparità di trattamento non è giustificata, tanto più che il rimborso non è commisurato ai voti effettivi conseguiti dalle liste concorrenti, calcolato sulla base degli elettori iscritti, con l'effetto paradossale che gli oltre 4 milioni di elettori di liste sotto soglia, compresi i loro candidati contribuiscono a finanziare le liste concorrenti, che risultano avvantaggiate per il prossimo rinnovo e quindi violando i principi in materia elettorale per il Parlamento europeo dalla già citata sentenza del 23 aprile 1986 in causa 294/83, quindi in violazione del diritto comunitario di cui le sentenze sono parte integrante e dell'art. 117 c. 1 Cost.

La coincidenza tra soglia di accesso e soglia per il rimborso viola gli art. 3 e 51 Cost. tale disposizione è da leggere anche in relazione al diritto di associarsi liberamente in partiti all'art. 49 Costituzione, che impone che si offrano le stesse possibilità di concorrere, non certo di essere eletti. Dagli artt.14 e 14 bis del DPR 361/1957 si desume l'equivalenza tra partiti, o gruppi politici organizzati, e le liste concorrenti alle elezioni. Un partito politico in quanto tale, cioè una libera associazione di cittadini, ha diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Nel nostro ordinamento la forma più rilevante è quella di partecipare alle competizioni elettorali: ne consegue che le limitazioni alla partecipazione di partiti politici non devono essere irragionevoli ed arbitrarie. Le norme sul rimborso delle spese elettorali hanno questa funzione, dopo che è stato escluso un finanziamento diretto ai partiti in quanto tali. La questione può quindi esser oggetto sia di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che di rinvio alla Corte Costituzionale in quest'ultimo caso anche per violazione dell'art. 3, in quanto alle minoranze politiche è riservato un trattamento deteriore rispetto alle minoranze linguistiche, che hanno una garanzia di elezione con un numero di voti notevolmente inferiore a quello di liste escluse sotto soglia e ai sensi dell'art. 12 l.18/1979 una garanzia di elezione con una percentuale di voti lontanissima al 4% nazionale e calcolata su base circoscrizionale.

10. Se gli effetti distorsivi su piano nazionale sono stati illustrati nel precedente paragrafo 8, le diseguaglianze di voto a livello dell'intera UE sono ancora più sconvolgenti. Vediamo in concreto: *“Non è una sottigliezza, è la denuncia, a tacer d' altro, del carattere decrescente della proporzionalità nella composizione numerica del Parlamento europeo, per il che quanto minore è la popolazione di uno degli stati membri, tanto maggiore è il peso del voto dei suoi cittadini, anche fino a dodici volte più di quello degli elettori dello stato più popoloso.”* (Da “L'Unione europea non

è una democrazia legittimata” del prof. Gianni. Ferrara).Una tale drastica opinione era stata espressa prima di conoscere i risultati delle elezioni 2009. Prendiamo per esempio i voti di lista di Sinistra e Libertà: In tali elezioni SeL ha ottenuto 953.907, Malta (408.000 abitanti, votanti P. E. 254.030) 5 deputati, Lussemburgo (476.000 abitanti, votanti P.E. 218.423) 6 deputati, Cipro (690.000 abitanti, votanti P.E. 312.479) 6 deputati, Estonia (1.342.000 abitanti, votanti P.E. 397.186) 6 deputati, Slovenia (2.008.516 abitanti, votanti P.E. 482.058) 7 deputati.

I voti di SeL sono superiori al totale dei votanti di Malta, Lussemburgo ed Estonia, pari a 869.648, che eleggono 17 europarlamentari.

I voti delle 4 maggiori liste escluse dal riparto dei seggi:

SeL 953.907

Rifondazione 1.032.379

Radicali 740.970

MPA 681.069

3.408.320 = 0 seggi

I voti sono di più della popolazione di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Slovenia singolarmente considerati, che eleggono ciascuna da 5 a 7 europarlamentari. I voti delle 4 liste escluse sono superiore di 500.000 unità al totale delle popolazioni di Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta (2.916.000 abitanti) che complessivamente eleggono 23 europarlamentari e il doppio degli elettori votanti di Malta, Lussemburgo, Cipro, Estonia e Slovenia, pari a 1.664.185, che ne eleggono 30. I voti delle 4 liste escluse, cioè di cittadini elettori della U.E., non hanno alcuna rappresentanza parlamentare. **Una tale ingiustizia non è una conseguenza della proporzionalità decrescente, bensì delle scelte del legislatore italiano.** Per le sue modalità di introduzione e di calcolo la soglia di accesso del 4% ha comportato una concreta lesione del principio di proporzionalità. E' vero che una soglia di acceso fino al 5% è consentito dall'art. 2 bis della Decisione 76/787 introdotto dalla Decisione 2002/772/CE, tuttavia una Decisione è fonte normativa di rango inferiore ai Trattati e in particolare si impone di verificarla alla luce dei Trattati, che siano entrati in vigore successivamente, nel caso di specie il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre del 2009, nonché la Carta dei Diritti Fondamentali nella UE, che è stato equiparata ai Trattati solo con il Trattato di Lisbona, che così, integra la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo (art. 6 c.1 TUE). Ai sensi dell'art.223 c.2 le norme approvate “*entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.*” Nel caso concreto la previsione di una soglia nazionale di acceso con deroghe esclusivamente a favore di sole 3 minoranze nazionali, rispetto alle 12 riconosciute dalla legge n. 482/1999 e senza modificare l'art.16 legge 515/1993 non è conforme ai principi costituzionali enunciati dagli artt. 3 e 51 Cost.. e ai principi di diritto comunitario di cui alla sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/83. Il modo degressivamente proporzionale con cui sono assegnati i seggi agli Stati se combinato con una soglia di accesso. Il 5% calcolato sui suffragi espressi corrisponde nelle elezioni 2009 a 12.071 elettori a Malta, a 19.850 in Estonia e a 24.402 in Slovenia, in Italia a 1.525.975 elettori, come abbiamo visto in realtà sono stati esclusi dalla rappresentanza 4.037.313 elettori, cioè corrispondenti pressappoco ai 4.040.516 complessivi abitanti di Slovenia, Estonia e Cipro, Stati che nel 2009 hanno eletto 19 parlamentari. La rappresentatività del Parlamento Europeo è minacciata e non è assicurata l'uguaglianza tra i cittadini a seconda del luogo di residenza. Nel caso concreto italiano con l'introduzione della soglia di accesso sono stati esclusi dal Parlamento Europeo nelle elezioni del 2009 liste di Partiti (PSI, VERDI, PRC-PdCI) affiliati a Partiti a livello europeo (PSE, VERDI Europei, Sinistra Unita Europea) indebolendo la loro funzione riconosciuta dall'art. 10 c. 4 TUE. La soglia di acceso per le elezioni europee è contraria all'art. 48 Cost. che la Corte Costituzionale, con la sentenza 2/10 luglio 1968 n. 96 ha testualmente statuito che “*in materia di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma, della Costituzione ha carattere universale e i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato*”. E' in contrasto con il

principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione Europea come enunciati dalla Carta dei Diritti Fondamentali nell'Unione Europea e dal Trattato UE (Preambolo cpv. 2 e artt. 12, 20,21 e 39).

Gli Stati che non hanno soglie di accesso sono ora 14 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale Federale Secondo Senato del 9. Novembre 2011 nei 2 BvC 4/10, 2 BvC 6/10, 2 BvC 8/10 che ha dichiarato contraria alla Costituzione la clausola di sbarramento del 5% nella legge elettorale europea tedesca: l'interesse di tale decisioni deriva dal fatto che la disposizione violata l'art. 38 GG ha formulazione analoga a quella del nostro art. 48. La soglia di accesso o clausola di sbarramento paradossalmente ed irragionevolmente, che è, quest'ultimo, un parametro di costituzionalità, colpisce elettori attivi, che si recano alle urne, con il rischio di demotivarli in caso di rinnovo dell'organo nel quale non hanno rappresentanza.

Il problema maggiore per la legittimazione politica del Parlamento è il preoccupante aumento dell'astensione dal voto. Il tasso di astensione è cresciuto di quasi 27 punti percentuali, dal 30,08% del 1979 al 57% del 2009, Nelle elezioni 2009 si è registrata la più bassa percentuale di partecipazione ad un'elezione europea circa il 43%. Nelle elezioni 2009 l'Italia appartiene al 4° gruppo di Stati quello dove l'astensione è cresciuta più del 6 per cento rispetto alle elezioni europee 2004. In Italia la caduta di partecipazione è costante e si è accentuata: 85,65%(1979) 82,47%(1984) 81,07%(1989) 73,60%(1994) 69,76%(1999) 71,72% (2004) 65,05%(2009), si tratta di 20 punti percentuali in meno rispetto ai 1979 e, se può essere consolatorio, inferiore a quello medio della UE pari a 27 punti percentuali [questi dati sono tratti da: Direzione generale della Comunicazione Unità monitoraggio dell'opinione pubblica, RICERCA DOCUMENTALE SULLE ELEZIONI EUROPEE 2009 Astensione e comportamento elettorale nelle elezioni europee 2009, Bruxelles 13 novembre 2012(http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/research/Desk_research_Abstention_principaux_enseignements_IT_v2.pdf)].

11. Esistono altre disposizioni, oltre che le norme sul finanziamento delle campagne elettorali, che alterano la concorrenza tra i soggetti già presenti nel Parlamento Europeo e chi vuole accedervi in base ad elezioni libere e democratiche, quale è l'esenzione dalla raccolta di firme di presentazione ai sensi dell'art.12 c. 4 l. 18/1979, mentre i nuovi soggetti devono raccogliere non meno di 30.000 sottoscrizioni e non più di 35.000 e in tutte le regioni” I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10% del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.”(artt. 12 c.3 legge cit.). I soggetti già presenti in altre istituzioni e nel Parlamento uscente hanno un vantaggio non indifferente oltre ad aver potuto usare le istituzioni, per farsi conoscere.

Un partito già presente nelle istituzioni significa che ha una organizzazione nel territorio e soggetti autenticatori per le sottoscrizioni delle liste e ha ricevuto un rimborso per le spese sostenute per l'elezione, oltre che potere contare sull'indennità di carica degli eletti, quindi ha già un vantaggio nella competizione. Esentare dalle sottoscrizioni da loro un vantaggio non giustificabile e per di più a danno di liste concorrenti meno conosciute. In Italia l'art. 49 Cost. non ha avuto attuazione, in una legge sui partiti politici devono trovare spazio eventuali norme di favore, perché si tratta di soggetti registrati e sono stati sottoposti ad una procedura per il riconoscimento dello status di partito politico. La violazione dei principi della sentenza 23 aprile 1986 sussiste come anche la violazione degli artt., 3 e 51 Cost. e con la riduzione dei soggetti competitori è minacciata anche la libertà di voto garantita dall'art. 48, c. 2 Cost.

12. La legge elettorale europea 18/1979 e s.m.i. presenta problemi di costituzionalità in relazione alle norme speciali e derogatorie previste per alcune minoranze linguistiche e precisamente la francese della Val d'Aosta, la tedesca della Provincia di Bolzano e la slovena del Friuli Venezia Giulia(art. 12 c. 8, 21 c. 1 nn 1) e 3) e 22 c. 2 e 3 l. 18/1979, come modificata dalla legge 10/2009. Ci sono tre ordini di problemi: A) Il trattamento differenziato rispetto alle norme elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati; B) il trattamento differenziato delle minoranze linguistiche francese, tedesca e slovena rispetto alle altre minoranze riconosciute con la legge n. 482/1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche; C) il trattamento in favore delle minoranze linguistiche

rispetto alle minoranze politiche. Si trascrivono le norme di favore:

art. 12 cc. 8 e 9 L.18/1979 «8. *Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico **presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.*** 9. *A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.»*

Art.22 c. 2 e 3 L.18/1979 « 2. *Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.* 3. ***Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.»***

Soltanto le liste espressione delle minoranze linguistiche specificate possono partecipare alle elezioni in coalizione con altre liste, con l'unico limite che si tratti di una lista presente in tutte le circoscrizioni. Questa possibilità consente soltanto a queste liste di poter sottrarsi alla soglia di accesso del 4% su scala nazionale. Si pone una questione di disparità di trattamento vietata dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. e trattandosi di elezioni anche dell'art. 51 Cost., in quanto un candidato in una lista espressione di minoranza linguistica, tedesca o slovena partecipa alle elezioni in una condizioni di maggior favore. Sia ben chiaro che per gli attori, in quanto contrari alle soglie di accesso per le elezioni europee, non si dolgono che certe facoltà siano concesse alle minoranze linguistiche, ma che si limitino ad esse: la possibilità di coalizione deve poter essere sempre riconosciuta anche in altri casi: per esempio l'appartenenza allo stesso partito a livelli europeo come è il caso di PdL-Forza Italia e UCD, membri del PPE o di PSI e SEL rispetto al PSE. Con recente raccomandazione del 12 marzo 2013 la Commissione Europea ha invitato gli Stati Membri ad introdurre nelle legge elettorale per il Parlamento Europeo l'indicazione nel logo o simbolo delle liste concorrenti il riferimento al Partito a livello europeo di appartenenza. Nello stesso senso si è espresso il Parlamento Europeo con risoluzione del 12 giugno 2013. La deroga alla soglia del 4% nazionale può essere accordata a formazioni che si presentino in una sola circoscrizione in quanto espressione di un determinato territorio, i cui problemi vogliono portare all'attenzione del Parlamento Europeo. **L'obbligo di coalizione solo con lista presente in tutte le circoscrizioni viola la libertà di voto ex art. 48 Cost ed è conseguenza della irragionevolezza di stabilire soglie di accesso nazionale pur in presenza di situazioni riferite a singole circoscrizioni.** Il trattamento di favore del comma 3 dell'art. 22 cit. rappresenta un unicum, che può essere giustificato come discriminazione positiva altrimenti una minoranza per definizione non potrebbe accedere a determinate cariche pubbliche, ma non è ammissibile con norma di legge ordinaria dal momento che è vietato dall'art. 3 c.,1 Cost, a meno che non sia estesa anche a formazioni che per ragioni politiche difendono interessi di livello circoscrizionale. Nei paesi dove vi è una tale riserva per le minoranze linguistiche, ad esempio Slovenia, sono norme di rango costituzionale. La questione può essere sollevata come impugnazione ex art. 130 c.p.a, dal candidato con quoziente superiore che debba cedere il posto al candidato espressione di una lista di minoranza linguistica. Problema di carattere generale è invece la differenza di regolamentazione con il TU per l'Elezione Camera dei Deputati, il DPR 361/1957 e s.m.i., art.83, c. 1 n. 3) che prevede « 3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 % dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale

almeno il 2 % dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui lo statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 % dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 % dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 % dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 % dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 % dei voti validi espressi nella circoscrizione;»

In questo testo le minoranze linguistiche non sono nominate, ma ci riferisce esclusivamente. a minoranze linguistiche che si presentino esclusivamente in **una** delle circoscrizioni di regioni a statuto speciale prevede una particolare forma di tutela.[NOTA: Di fatto e per una stretta interpretazione pare che l'apparentamento possa riguardare solo una circoscrizione e quindi Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano e Regione Friuli Venezia Giulia. Nello Statuto della Regione Sardegna non c'è norma di tutela della minoranza linguistica sarda]La trasposizione di una norma analoga per via interpretativa, come il Consiglio di Stato ha fatto nella sentenza Gargani non pare possibile, in quanto nelle elezioni europee le circoscrizioni sono pluriregionali e nessuna minoranza linguistica ha una lista rappresentativa che raggiunga il 20% in una circoscrizione europea. Dal punto di vista del rispetto degli artt. 3 e 51 Cost. nonché dell'art. 48 Cost. non è giustificato nella legge elettorale europea il trattamento più favorevole a tre sole minoranze linguistiche, anche in relazione al fatto che sicuramente due minoranze riconosciute e tutelate dalla legge n. 482/1990 ed insediate in regioni a Statuto Speciale friulana e la sarda hanno una consistenza di parlanti superiore a alla minoranza germanofona, rispettivamente 650.000 ed un milione di cittadini/e ed inoltre sono escluse minoranze consistenti, complessivamente numericamente superiori a quella francese e slovena, cioè gli occitani in Piemonte e gli albanesi in diverse regioni dell'Italia Meridionale, quali la Calabria, la Basilicata e la Campania. Rispetto a queste minoranze la l. 18/1979 opera una discriminazione costituzionalmente illegittima e contraria ai Trattati e alla Carta dei diritti fondamentali nella UE. Il mancato riconoscimento nella legge elettorale di altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato e da convenzioni internazionali sottoscritte(La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie conclusa a Strasburgo il 5 novembre 1992)e anche ratificate(Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata con L. 28 agosto 1997, n. 302 in Gazzetta Ufficiale n. 215 S.O. del 15 settembre 1997) dall'Italia oltre che discriminazione in violazione dell'art. 3 Cost. limita gravemente la libertà di voto e la possibilità di candidarsi per gli appartenenti alle minoranze linguistiche diverse da quelle slovena, francese e tedesca con violazione degli artt. 48 e 51 Cost.

Per una conoscenza dello stato di tutela delle lingue minoritarie http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0022_III_Rapporto_protezione_minoranze.pdf

13. Infine, la violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione si evidenzia sotto l'ulteriore profilo che l'invocato diritto di ciascun cittadino ad esprimere liberamente e compiutamente il proprio voto, nonché il divieto di limitare questo diritto, trovano tutela anche nell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel fissare la portata e l'interpretazione di questo articolo, la Corte di Strasburgo ha avuto l'occasione, anche recentemente (sentenza Yumak, del 30 gennaio 2007, paragrafo 65 e ss.), di ribadire i principi che devono presiedere alla normativa degli Stati democratici che disciplina

l'esercizio del voto popolare, statuendo “che le limitazioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto di disattenderli nella loro sostanza stessa e di privarli della loro effettività, che perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati non si rivelino sproporzionati” (C.E.D.U. *Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio*, sentenza del 2 marzo 1987, § 52, serie A n. 113). In particolare, nessuna delle condizioni previste all'occorrenza deve ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo – altrimenti detto, esse devono riflettere, o non contrastare, lo scopo di mantenere l'integrità e l'effettività di una procedura elettorale mirante a determinare la volontà del popolo a mezzo del suffragio universale (*Hilbe c. Liechtenstein (dec.)* n. 31981/96, CEDU 1999-VI, e *Melhitchenko c. Ucraina*, n. 17702/02, paragrafo 56, CEDU 2004-X).” In altri termini, ogni deroga al principio del libero esercizio del voto popolare deve conciliarsi con i principi sottesi dall'articolo 3 del Protocollo n. 1. e sull'incidenza della C.E.D.U. nel nostro Ordinamento e delle sentenze della Corte di Strasburgo si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, con le quali la Consulta ha statuito che il loro mancato rispetto costituisce violazione del primo comma dell'art. 117 della Costituzione.

14. Ed è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale con le citate sentenze n.348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre (anche d'ufficio) il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, tutte le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata. Come si vede nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, per merito della stessa Corte Costituzionale, il “*diritto al ricorso effettivo*” previsto sia dal novellato articolo 111 della Costituzione (in tempi ragionevoli) e sia dall'art. 13 della CEDU. Si è trattato di un balzo di civiltà giuridica notevole, che va adeguatamente utilizzato.

15. Poiché l'oggetto della causa non coinvolge alcuna questione di fatto, ma concerne soltanto una questione di puro diritto, gli attori ritengono che non occorra disporre mezzi istruttori ulteriori, se non una decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE e/o la proposizione di questione incidentale di costituzionalità. Di conseguenza gli attori non chiedono l'ammissione di nessun mezzo probatorio.

16. Sulla base di tutti i suesposti motivi, gli attori confidano nell'accoglimento delle conclusioni con il presente atto formulate.

Si dichiara che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 (esenzioni) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 1 dell'allegato B (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il presente giudizio promosso a tutela dell'esercizio dei diritti elettorali non è soggetto al contributo unificato.

09-12-13, www.sanazione.eu